

Argomento: Sacchetti per la spesa biodegradabili: il quadro normativo europeo

I sacchetti della spesa sono diventati oggetto di molte discussioni dopo che è entrato in vigore il divieto alla loro commercializzazione¹. In particolare molto controverso è l'uso del termine "biodegradabile" che sembra dare origine ad interpretazioni contrastanti, e quindi ad un mercato senza regole. In realtà, l'analisi del quadro normativo, sia europeo che italiano, elimina i margini di incertezza.

Qui vogliamo, schematicamente, ricordare quali sono i perni su cui si articola il quadro normativo europeo che permette una chiara interpretazione della terminologia e dei requisiti.

(1) i sacchetti, secondo le regole della Direttiva europea sugli imballaggi², sono a tutti gli effetti degli imballaggi

(2) gli imballaggi per essere immessi sul mercato europeo devono dimostrare di soddisfare i cosiddetti "requisiti essenziali" specificati nella Direttiva europea (*"Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi"*)

(3) per quanto concerne il recupero/riciclo dei rifiuti di imballaggio, la Direttiva specifica che gli imballaggi devono offrire almeno una possibilità di recupero. Ossia devono essere: riciclabili, oppure recuperabili mediante incenerimento con recupero di energia, oppure devono essere adatti al recupero organico. Chiaramente non viene richiesto che le tre possibilità coesistano in uno stesso imballaggio. Basta che l'imballaggio soddisfi almeno uno di questi 3 requisiti.

(4) Per quanto riguarda il recupero organico, la Direttiva specifica le intenzioni nei punti 3c e 3d nell'Allegato II: *(3c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost. I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili*

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296

² 94/62/CE Imballaggi e rifiuti da imballaggio

in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti. (3d) Imballaggi biodegradabili. I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

(5) Come si può verificare la conformità ai requisiti essenziali? Ossia come si può sapere se un dato imballaggio è adatto al recupero mediante incenerimento, per esempio? La Direttiva rimanda all'applicazione degli standard europei armonizzati, prodotti dal CEN (l'organo di standardizzazione europeo) su richiesta della Commissione Europea.

(6) Gli standard europei (adottati in Italia dall'UNI) che riguardano il recupero/riciclo dei rifiuti di imballaggio sono:

- UNI EN 13430:2005 – Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 – Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 – Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi

(7) In particolare lo standard UNI EN 13432 è stato elaborato per fornire presunzione di conformità ai requisiti essenziali della Direttiva riportati nell'Allegato II ai punti 3c) e 3d), ossia ai punti che definiscono il recupero organico.

(8) Occorre ricordare che il legislatore europeo non ha inteso specificare la biodegradabilità come metodo per risolvere il problema delle discariche controllate e delle discariche abusive. La Direttiva si occupa di recupero dei rifiuti e, quindi, la biodegradabilità, all'interno della Direttiva Imballaggi, è funzionale al recupero organico. Mettere in discarica o gettare nell'ambiente non è ovviamente una forma di recupero dei rifiuti.

(9) Da tutto quanto sopra esposto è chiaro che i termini compostaggio, biodegradazione e riciclo organico sono usati come sinonimi all'interno del perimetro definito dalla

Direttiva, che non coincide necessariamente con una visione strettamente scientifica e tecnica dei termini. E' vero che da un punto di vista scientifico "biodegradabilità" è un concetto differente da "compostabilità" e da "recupero organico" (biodegradabilità è una condizione necessaria ma non sufficiente della compostabilità). Ma occorre ribadire che, nel momento in cui si parla di *imballaggi* occorre necessariamente avere come riferimento normativo la Direttiva la quale considera la biodegradabilità come caratteristica necessaria al recupero degli imballaggi per via biologica (recupero organico).

Questo risulta chiaro non solo dal testo della Direttiva ma anche dai documenti che hanno dato origine alla standardizzazione.

(10) Risulta quindi chiaro che diciture che fanno riferimento ad una supposta "biodegradabilità" degli imballaggi di fatto rappresentano dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali relativi al recupero organico (come visto al punto 4, sopra). Il messaggio implicito è: "questo imballaggio puo' essere recuperato mediante recupero organico". Altre interpretazioni (biodegradabilità utile per la discarica controllata oppure utile per la discarica incontrollata) non solo sono fuori dal perimetro della Direttiva ma addirittura entrano in conflitto con essa e rappresentano quindi una informazione potenzialmente fuorviante.

(11) La dichiarazione di "biodegradabilità" ha quindi come presupposto la conformità con la Direttiva. La Direttiva nell'articolo 10 fa riferimento alle norme europee concernenti i requisiti essenziali ed i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto. Quindi rimanda agli standard europei armonizzati la verifica della conformità. Come già visto lo standard armonizzato che permette la verifica della recuperabilità organica degli imballaggi è l'UNI EN 13432.

(12) La Direttiva Imballaggi è stata fatta secondo il "nuovo approccio" della Commissione Europea. I quattro principi fondamentali sui quali si basa la strategia del "nuovo approccio" sono i seguenti:

- l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità,

- agli organi competenti per la normalizzazione industriale è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive,

- tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie,

- tuttavia, le amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo provvisorio, le norme nazionali) una presunta conformità ai «requisiti essenziali» fissati dalla direttiva (ciò significa che il produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva).

Quindi la persona responsabile dell'immissione di un imballaggio sul mercato che usa gli standard armonizzati si trova già nella condizione di presunta conformità. Altrimenti, se non intende usare per qualche motivo gli standard armonizzati la persona responsabile deve dimostrare con altri mezzi che l'imballaggio risponde ai requisiti essenziali fissati dalla Direttiva. In cosa consistono questi mezzi? Si tratta evidentemente di usare una norma/standard, metodologia, schema di caratterizzazione, analogo alla norma armonizzata che il produttore non intende usare.

Standard che definiscono la compostabilità alternativi alla UNI EN 13432 sono lo standard internazionale ISO 17088:2008 Specifications for compostable plastics e lo standard statunitense ASTM D6400 - 04 Standard Specification for Compostable Plastics.

Questo è il messaggio che la “Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach” della Commissione Europea indica in modo chiaro a pagina 29.

(13) E' altresì chiaro che metodi di laboratorio quali ad esempio la ISO 14855 “Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under



controlled composting conditions -- Method by analysis of evolved carbon dioxide -- Part 1: General method” non possono essere invocati per dimostrare la compostabilità o la biodegradabilità. Infatti i metodi di laboratorio non definiscono nessun criterio, nessuna soglia, di accettabilità. Un metodo di laboratorio può essere usato con successo e con soddisfazione del ricercatore anche se il risultato finale indica che un prodotto ha biodegradazione pari a zero. Quindi invocare conformità ad uno standard che descrive un metodo di misura è fuorviante. Tali standard non definiscono se un prodotto è biodegradabile oppure no, ma misurano solo il livello di biodegradazione, che può essere, come detto, pari a zero.

